

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 155 del 31/10/2024

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE			Proposta n. 2464 del 25/10/2024
CODICE CRAM: DG.000.01	Ob. Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: Vertenza (omissis) c/ Arsial innanzi al Tribunale di Viterbo RG 536/2023 conclusasi con ordinanza del 10.11.2023. Impegno e liquidazione del 50% dell'importo relativo alla registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10.11.2023. Pagamento dell'importo in favore della controparte che ha anticipato l'intero pagamento			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI **SI**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 25/10/2024</i>	<i>Firma Antonio Celani</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 28/10/2024</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 28/10/2024</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 29/10/2024</i>	<i>Firma Giacomo Guastella</i>

CONTROLLO FISCALE							
<i>Data 29/10/2024</i>				<i>Firma Sandra Cossa</i>			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2024	U	1.02.01.02.001	104,37	2024	1344	30/10/2024	3762
Istruttore							
<i>Data 30/10/2024</i>				<i>Firma Mariastella Aversa</i>			
P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale							
<i>Data 30/10/2024</i>				<i>Firma Sandra Cossa</i>			
Dirigente di AREA							
<i>Data 30/10/2024</i>				<i>Firma Sandra Cossa</i>			

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: vertenza c/ Arsiat innanzi al Tribunale di Viterbo RG 536/2023 conclusasi con ordinanza del 10.11.2023. Impegno e liquidazione del 50% dell'importo relativo alla registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10.11.2023. Pagamento dell'importo in favore della controparte che ha anticipato l'intero pagamento

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 14 giugno 2024, n. 68, con la quale è stata disposta l'adozione della variazione n. 10 "Assestamento generale di bilancio – verifica della salvaguardia degli equilibri" al Bilancio di previsione 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024 ed in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14, recante: "assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026";
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10.11.2023, con la quale il predetto Tribunale, pronunciandosi definitivamente sul ricorso per reintegra nel possesso promosso dall'Avv. Fabrizio Massarelli nei confronti di Arsial ed iscritto al n. 536/2023 R.G., respingeva il ricorso proposto dal predetto , compensando integralmente le spese di lite;

PREMESSO:

- Che, con ricorso per reintegrazione nel possesso depositato in data 22.02.2023 e notificato ad Arsial in data 14.03.2023, con pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza, il sig. avv. esponendo di essere proprietario dell'immobile posto al primo piano, scala A, dell'edificio condominiale sito in Viterbo, Via Giacomo Matteotti 7, e di essere stato spogliato nel possesso dei beni indicati, ossia cortile e lastrico solare, da parte di Arsial ricorreva avanti al Tribunale Civile di Viterbo contro Arsial, per far "accertare e dichiarare l'illegittimità dello spoglio avvenuto a danno del ricorrente ordinando per l'effetto la consegna delle chiavi della porta di ferro insistente all'ultimo piano scala B dell'edificio condominiale nonché della porta vetrata che si trova al piano terra dell'edificio condominiale";
- Che, con determinazione n. 278/RE del 27.04.2023, Arsial ratificava il conferimento dell'incarico legale, a seguito di procura rilasciata in data 23.03.2023, al legale interno dell'Agenzia, avv. Annarita Aracri, autorizzando gli ulteriori adempimenti processuali necessari sia per la fase sommaria che per la eventuale fase di merito del giudizio sopra descritto;
- Che il procedimento si concludeva, con accoglimento della difesa di Arsial, con conseguente emissione dell'ordinanza del 10.11.2023 sopra descritta di rigetto del ricorso;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2023/002/OR/000000536/0/002, notificato ad Arsial il 12.08.2024 prot. n. 12092, relativo alla registrazione della predetta ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10.11.2023, per un importo complessivo di euro 208,75, da pagarsi mediante modello F24 allegato entro 60 giorni dalla notifica, codice registrazione gesinf 99471;

VISTA la nota prot. 13038 del 06.09.2024, con la quale Arsial trasmetteva il predetto avviso di liquidazione dell'imposta alla controparte, risultata soccombente nel merito, chiedendo l'effettuazione del relativo pagamento;

VISTA la nota prot. 13128 del 09.09.2024, con la quale l'Avv. affermava che, per effetto della compensazione delle spese disposta nel provvedimento giudiziale in questione, la relativa imposta di registro doveva essere corrisposta in via solidale;

VISTA la nota prot. 13980 del 04.10.2024, con la quale Arsial, nel premettere che le spese di registrazione "non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco" (Cass. n. 1198/2012), comunicava che avrebbe

provveduto al pagamento del 50% dell'imposta di registro, pari ad euro 104,37, rimanendo il restante 50% a carico della controparte;

VISTA la nota prot. 13971 del 04.10.2024, con la quale l'avv. _____ informava di aver già provveduto al versamento dell'intero importo dell'imposta di registro, chiedendo il rimborso del 50%, pari ad euro 104,37 ed indicando le coordinate bancarie per l'effettuazione del rimborso;

VISTA la nota prot. 13998 del 07.10.2024, con la quale l'avv. _____, ribadendo di aver già provveduto al versamento dell'intero importo dell'imposta di registro, trasmetteva la relativa quietanza di pagamento, rinnovando la richiesta di rimborso del 50%, pari ad euro 104,37;

RILEVATO che, a livello fiscale, l'onere della registrazione della sentenza grava su entrambe le parti del giudizio, trattandosi di obbligazione solidale, tanto più nel caso di compensazione integrale delle spese di lite, sebbene con le precisazioni indicate da Arsial nella citata nota prot. 13980/2024;

DATO ATTO che, nel caso di specie, grava su Arsial l'onere del pagamento del 50% dell'imposta di registro;

RILVATO, pertanto, che si rende necessario provvedere al pagamento del 50% dell'imposta di registro, rimborsando la suddetta quota del 50%, per un importo di euro 104,37, in favore dell'avv. _____ che ha anticipato l'intero pagamento;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e contestualmente liquidare l'importo di euro 104,37, oneri di legge inclusi, sul capitolo 1.02.01.02.001 (imposta di registro e di bollo) CRAM DG.002 obiettivo funzione B01GEN del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che reca la necessaria disponibilità, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo – Ufficio Territoriale di Viterbo (TJZ), a titolo di quota-parte, pari al 50%, dell'imposta di registro relativa alla registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10.11.2023, giusta avviso di liquidazione dell'imposta n. 2023/002/OR/000000536/0/002, notificato ad Arsial il 12.08.2024 prot. n. 12092, codice registrazione gesinf 99471;

RITENUTO, altresì di dover pagare il predetto importo di euro 104,37, oneri di legge inclusi, in favore dell'avv. _____ con studio in Viterbo, via Matteotti n. 73, c.f. _____, p. IVA 01966190561, a titolo di rimborso della quota del 50% dell'imposta di registro per la registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10.11.2023, avendo lo stesso anticipato l'intero pagamento, utilizzando il seguente codice iban dallo stesso fornito con nota prot. 13971/2024:

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP non trattandosi di appalto e/o di progetto di investimento pubblico;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA del Servizio Avvocatura della Direzione Generale;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE l'importo di euro 104,37, oneri di legge inclusi, sul capitolo 1.02.01.02.001 (imposta di registro e di bollo) CRAM DG.002 obiettivo funzione B01GEN del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che reca la necessaria disponibilità, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo – Ufficio Territoriale di Viterbo (TJZ), a titolo di quota-parte, pari al 50%, dell'imposta di registro relativa alla registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10.11.2023, giusta avviso di liquidazione dell'imposta n. 2023/002/OR/000000536/0/002, notificato ad Arsial il 12.08.2024 prot. n. 12092, codice registrazione gesinf 99471;

DI PAGARE il predetto importo di euro 104,37, oneri di legge inclusi, in favore dell'avv. _____, con studio in Viterbo, via Matteotti n. 73, c.f. _____, p. IVA 01966190561, a titolo di rimborso della quota del 50% dell'imposta di registro per la registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo del 10.11.2023, avendo lo stesso anticipato l'intero pagamento, utilizzando il seguente codice iban _____ dallo stesso fornito con nota prot. 13971/2024:

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	23				X			X